



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

Al Sindaco del Comune di
MAROPATI

Oggetto : Delibera n. 110/2020

Si trasmette la Delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario, Relatore
Dr. Bruno LOMAZZI Bruno	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 110/2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota prot. n. 2647 del 10.04.2019, con cui il Magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Maropati (RC) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota comunicata a mezzo pec prot. n. 3063/2019, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 3069 del 01/04/2020, con la quale, congiuntamente, il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 12 maggio 2020, il Relatore, Dr.ssa Stefania Anna DORIGO



FATTO

Con nota n. 2647 del 10.04.2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Maropati (RC), il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017 ed in particolare sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015; 4) gestione di cassa; 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017); 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 7) gestione dei residui; 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 9) recupero dell'evasione tributaria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

Con nota comunicata a mezzo pec prot. n. 3063/2019, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 3069 dell'01.04.2020, il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti, congiuntamente, hanno fornito i chiarimenti richiesti dalla Sezione.

DIRITTO

Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni

di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli*

consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissenso. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".



L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *"metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).



Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione, **l'analisi dei rendiconti del Comune di Maropati (RC) degli esercizi 2015, 2016 e 2017**; onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 2647 del 10.04.2019, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Ente.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015-2017, alcuni profili di criticità e di debolezza.

I. NOTE PRELIMINARI.

Con la nota istruttoria n. 2647 del 10.04.2019 (punti nn. 1 e 2) la Sezione richiedeva al Comune di Maropati di fornire ragguagli sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017 e se avesse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

Con comunicazione a mezzo Pec prot. n. 3063/2019, l'Organo di revisione ha riferito di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali per il triennio 2015/2017.

L'Ente, inoltre, ha comunicato l'avvenuto invio dei dati contabili degli esercizi 2016 e 2017 su BDAP previsto dalla normativa.

II. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D. LGS N. 118/2011.

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva che gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui "è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (Sez. Autonomie n. 31/SEZAUT/2016).

L'eventuale "extradeficit" derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale,

in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

La Sezione, nella nota istruttoria n. 2647/2019 (punto n. 3), ha chiesto all'Ente di trasmettere la delibera di riaccertamento straordinario dei residui.

L'Ente ha riscontrato la predetta richiesta comunicando di aver già provveduto alla trasmissione della deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2014, completa degli allegati, con nota di trasmissione prot. n. 867 del 07 febbraio 2018.

Dagli atti emerge che la Giunta Comunale del Comune di Maropati (RC) con atto deliberativo n. 36 del 11/05/2015 ad oggetto: riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011 ha approvato il predetto riaccertamento straordinario. Quindi, la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 36 dell'11/05/2015 ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015 ex art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011, determinando:

- a) un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 (da rendiconto) pari a € 484.222,28;
- b) un Fondo Pluriennale Vincolato di € 1.263.352,88;
- c) un risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 702.868,92;
- d) l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esazione in € 139.759,26;
- e) un totale parte disponibile pari a € 563.109,66.

Nulla è stato accantonato a fondo contenzioso/passività potenziali, nonostante la presenza di contenzioso in essere. Infatti, già nel corso dell'esercizio 2015 il Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 31 del 28/09/2015 deliberava di riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 100315/2007 del 24/10/2014, di € €. 15.821,32; ulteriori debiti fuori bilancio relativi a contenzioso instaurato nel corso dell'esercizio 2010, sono stati riconosciuti nel corso dell'esercizio 2017.

Parimenti, non è stato previsto alcun accantonamento per il fondo di indennità di fine mandato del Sindaco.

Nella parte vincolata/destinata all'01/01/2015 non viene riportata alcuna somma, nonostante dalla documentazione in atti e dai dati pubblicati sulla banca dati

Finanza Locale, si osservino eliminazioni di residui passivi del titolo II, di importo superiore alle corrispondenti cancellazioni di residui attivi.



Osservazioni conclusive: A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, il "totale parte disponibile" del risultato di amministrazione - connotato dall'assenza di deficit al 1.1.2015 - conseguito alla data dell'01.01.2015 risente:

- del mancato accantonamento a titolo di fondo indennità di fine mandato del Sindaco;
- dell'assenza di accantonamento a titolo di fondo passività potenziali/contenzioso/rischi, in presenza di liti;
- dell'assenza di somme vincolate ovvero destinate ad investimenti, in presenza di maggiori residui passivi in c/capitale "eliminati" rispetto agli omologhi residui attivi di parte capitale eliminati.

La Sezione osserva che tali anomalie sono presenti anche nei rendiconti 2015, 2016 e 2017.

Allo scopo di effettuare la rimozione delle criticità sopra evidenziate, è necessario che il Comune ridetermini virtualmente il proprio "totale parte disponibile"; eventuali disavanzi che possano emergere a seguito di tale operazione andranno recuperati ex art. 188 T.U.E.L.

III. EVOLUZIONE DEL FPV

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, il punto 5.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 recita testualmente: *"Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della

competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse".

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

Per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta evidente che per le spese di investimento è indispensabile disporre di adeguati "cronoprogrammi".

Ciò posto, la Sezione ha chiesto al Comune di Maropati (RC) di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel triennio 2015-2017.

Nella tabella che segue vengono riportati i dati certificati dal Comune per il triennio 2015/2017:

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
FPV di parte corrente	-	81.226,77	81.226,77	65.815,75	65.815,75	79.422,93
FPV di parte capitale	1.293.157,54	260.356,02	260.356,02	77.895,36	77.895,36	716.713,28

Per quanto riguarda il FPV di parte corrente si assiste al fenomeno anomalo per cui tale saldo non si è formato all'atto del riaccertamento straordinario ma nel corso dell'esercizio 2015.

Occorre rammentare che, all'atto del riaccertamento straordinario, la formazione del FPV prescinde dalla natura vincolata o meno delle entrate che vanno ad alimentarlo, in quanto si forma in entrata nel bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati, se positiva (cfr. art. 3, comma 7, d.lgs. 118 del 2011). Successivamente, sulla base di quanto previsto dall'All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, solo determinate fattispecie di impegni di parte corrente (es. quota relativa alla premialità e al trattamento accessorio del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; progetti finanziati da entrate correnti finalizzate) possono confluire nel FPV di parte corrente. Pertanto, appare improbabile la costituzione di un FPV di parte corrente di consistente ammontare -

negli esercizi 2016 e 2017 tocca una consistenza sostanzialmente pari a quella del FPV di parte capitale - nel corso del 2015 e negli esercizi seguenti.

Quanto poi alla parte capitale, in sede di riaccertamento straordinario all'01/01/2015 veniva determinato un FPV in entrata (parte capitale), di € 1.293.157,54 finalizzato al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili nell'esercizio 2015.

Dalla documentazione in atti si osserva che le somme confluite a FPV non avrebbero prodotti i propri effetti secondo l'esigibilità attribuita dall'Ente in sede di riaccertamento straordinario dei residui (01/01/2015), ma sarebbero state reimputate ad altro esercizio per importi di significativa entità.

Di seguito, si riporta una tabella contenente l'andamento dei residui passivi del titolo II della spesa nel periodo 2015-2017:

Comune Maropati - titolo II della spesa				
Esercizio	Residui all'1.1.	Pagati	riaccertati	economie
2015	2.381.363,33	279.212,60	1.419.383,12	- 1.870.106,75
2016	1.482.448,91	503.760,67	- 25.992,49	0
2017	1.017.858,09	119.851,62	- 231.940,79	0
fonte: dati da rendiconto				

Come si nota, soprattutto a fine 2015 vi sono stati significativi riaccertamenti, a dimostrazione del fatto che molti residui di parte capitale reimputati nell'esercizio non erano in realtà esigibili in tale annualità. Sorge quindi il dubbio che il Comune, in assenza di dimostrata presenza di adeguati specifici cronoprogrammi, abbia dato esigibilità ai propri impegni non secondo un ben definito cronoprogramma dei lavori, ma in modo del tutto generico.

Osservazioni conclusive. La Sezione evidenzia che la consistenza del FPV, per gli esercizi 2015-2017, appare di dubbia precisione. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in sede di misure correttive occorre che l'Ente specifichi:

- 1) per il fondo di parte corrente, la natura degli accertamenti/impegni che hanno originato il saldo nonché quali e quanti impegni siano state oggetto di reiterate reimputazioni, indicando i presupposti legittimanti di tale comportamento;
- 2) per il fondo di parte capitale:

- i criteri seguiti nell'alimentazione del fondo nonché il grado di realizzazione dell'opera pubblica (si rammenta infatti che la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha evidenziato la necessità di "*(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico*" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015);
- gli impegni confluiti nel fondo che risultano pagati nel triennio 2015/2017;
- gli impegni dichiarati economia di bilancio in ogni esercizio (2015/2017) e quanta parte di tali eventuali economie è confluita nella parte vincolata/destinata del risultato di amministrazione;
- le risorse che danno copertura al fondo, specificando quanta parte delle somme riscosse siano presenti nella cassa vincolata/destinata ad investimenti e quanta parte siano riportate a residuo attivo.

I chiarimenti del Comune dovranno essere analiticamente predisposti dal Responsabile Finanziario, condivisi dal Sindaco e sottoposti al vaglio dell'Organo di Revisione.

IV. ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, "*I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria*" (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: "*Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo*". Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un "bilancio di cassa", impone che, al

momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.



Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservando il loro *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L. non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "*porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa*" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere

sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Ciò posto, allo scopo di effettuare l'analisi della gestione di cassa, per il periodo 2014-2017, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, l'evoluzione e composizione del proprio fondo cassa a fine di ciascun esercizio, nonché di precisare l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e la loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno, l'eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e la loro restituzione a fine anno. Inoltre, è stato chiesto al Comune di Maropati (RC) di riferire se siano intervenute procedure esecutive/pignoramenti nel periodo 2014/2017.

Di seguito, si riportano alcune considerazioni su specifici aspetti di indagine.

GIACENZA DI CASSA VINCOLATA

Al punto 4 lettera a) della nota istruttoria n. 2591/2019 veniva richiesto la trasmissione delle Determinazioni del Responsabile Finanziario relative alla giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 all'01.01.2016 e all'01.01.2017, nonché la trasmissione del verbale di verifica di cassa finale per il triennio 2015/2017.

Con riferimento alla richiesta della determinazione della cassa vincolata all'01/01/2015, all'01.01.2016 e all'01.01.2017 veniva riferito che *"il Comune di Maropati ha già provveduto a trasmettere le determinazioni della cassa vincolata alle date 01/01/2015, 01/01/2016 e 01/01/2017 con nota prot. n. 4451 del 19 luglio 2018"*.

Dalla documentazione in atti, si osserva che il Comune di Maropati (RC) con la sopra richiamata nota prot. n. 4451 del 19/07/2018 (nel dare riscontro alla richiesta della Sezione), ha trasmesso la determinazione del Responsabile Finanziario n. 45 del 16/07/2018 ad oggetto: *"determinazione importo della cassa vincolata alla data del 01/01/2018 e ricognizione della cassa vincolata alle date del 01.01.2015-01.01.2016 e del 01.01.2017"*.

È di palmare evidenza che il Responsabile dell'Area Finanziaria, alla data dell'01/01/2015, non ha definito l'importo della cassa vincolata; infatti, ciò è avvenuto solo con la determina n. 45/2018. È stato quindi violato il disposto del punto 10.06 dell'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita: *"All'avvio dell'esercizio 2015,*

contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.



L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data".

Il Comune di Maropati (RC), nella tabella 4 c) a pag. 2 della succitata richiesta istruttoria, ha certificato l'evoluzione della composizione del fondo cassa per come riportato nella tabella che segue:

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12 di cui	528.379,44	702.574,87	431.911,45	274.428,85
fondi liberi	462.239,19	261.093,01	162.190,52	113.785,09
fondi vincolati	66.140,25	441.481,86	269.720,93	160.643,76

Va rammentato che la c.d. cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono peraltro solo quelle rientranti - come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 - nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) T.U.E.L. (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni al codice della strada per la quota del 50%, le somme da alienazioni per la quota del 10%, ecc). All'1.1.2015 la "cassa vincolata" è data dalla differenza fra i residui attivi al 31.12.2014 rientranti nella tipologia di cui all'art. 180 comma 3, lett. d) e gli omologhi residui passivi.

Nel caso di specie, la differenza tra i residui attivi di parte capitale al 31.12.2014 di € 1.901.281,25 (di cui € 1.165.134,29 del titolo IV ed € 736.146,96 del titolo V) e i correlati residui passivi alla stessa data di € 2.381.363,33 (Titolo II) ammonta a € 480.082,08; anche ammettendo che non tutti i residui attivi citati rientrino nella categoria di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) T.U.E.L., è del tutto irrealistico che la giacenza di cassa

vincolata all'01.01.2015 (che coincide con i fondi vincolati al 31.12.2014) sia pari a soli € 66.140,25.

Quindi, il fondo di cassa vincolato al 31/12/2014 di € 66.140,25, come determinato dall'Ente con determinazione n. 45 del 16/07/2018, non appare correttamente quantificato; conseguentemente, anche la giacenza di cassa vincolata degli esercizi 2015 e seguenti risente della non corretta quantificazione della cassa vincolata al 31.12.2014.

Osservazioni conclusive. Per quanto sin qui esposto, la Sezione osserva:

- la violazione del punto 10.6 dell'All. 4/2 al DL.g. n. 118/2011 nella quantificazione della giacenza di cassa vincolata;
- la non corretta determinazione della giacenza di cassa vincolata al 31.12.2014 e successivi.

Quindi, il Comune di Maropati (RC) dovrà rideterminare la giacenza di cassa vincolata a partire dall'01.01.2015, provvedendo a ricostituire gli appositi vincoli, al fine di non utilizzare le risorse di cassa vincolate/destinate per finalità ultronee.

V. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le modalità previste dall'art. 188 T.U.E.L..

Le tabelle che seguono riportano i dati certificati dall'Ente in sede di risposta istruttoria (nota della Sezione prot. n. 2647 10/4/2019), concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017:

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE									
Risultato di amministrazione	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			528.379,44			702.574,87			431.911,45
Riscossioni	730.701,32	1.502.639,20	2.233.340,52	628.746,13	1.729.166,34	2.357.912,47	335.901,59	1.300.385,85	1.636.287,44
Pagamenti	462.138,77	1.597.006,32	2.059.145,09	729.770,78	1.898.805,11	2.628.575,89	293.709,90	1.500.060,14	1.793.770,04
saldo di cassa al 31/12			702.574,87	-	-	431.911,45	-	,	274.428,85



Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate									
Fondo cassa al 31/12			702.574,87	-	-	431.911,45	-		274.428,85
Residui attivi	1.547.150,05	667.275,97	2.214.426,02	1.408.444,21	447.576,40	1.856.020,61	1.081.049,39	1.086.540,45	2.167.589,84
Residui passivi	397.022,89	1.404.465,36	1.801.488,25	1.045.724,91	334.486,13	1.380.211,04	830.629,78	246.626,20	1.077.255,98
FPV spesa corrente		81.226,77	81.226,77			65.815,75		79.422,93	79.422,93
FPV spesa conto capitale		260.356,02	260.356,02			77.895,36		716.713,28	716.713,28
Risultato amministrazione 31/12			773.929,85	-	-	764.009,91	-	-	568.626,50

Fonte: allegato n. 5 nota Comune prot. n. 3063/2019

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017
Parte accantonata	247.118,31	265.323,39	276.944,04
di cui			
x FCDE	247.118,31	265.323,39	276.944,04
x FAL			
x contenzioso			
x indennità fine mandato			
x perdite società partecipate			
x altri fondi spesa e rischi futuri			
Parte vincolata	-	215.171,02	217.334,72
di cui			
x leggi e principi contabili	-	1.366,56	3.530,26
x trasferimenti	-	213.804,46	213.804,46
x contrazione mutui			
x vincoli attribuiti dall'Ente			
x altro (fine mandato)			
Parte destinata ad investimenti			
Totale parte disponibile	526.811,54	283.515,50	74.347,74

Fonte: allegato n. 6 nota Comune prot. n. 3063/2019

Il risultato di amministrazione, nel triennio in esame (2015/2017), passa da € 773.929,85 del 2015, ad € 764.009,91 del 2016, ad € 568.626,50 del 2017.

Nel medesimo periodo esaminato, dai dati certificati dal Comune (riportati nella tabella che precede), si rileva che la parte disponibile del risultato di amministrazione presenta un saldo di € 526.811,54 nel 2015, € 283.515,50 nel 2016 ed € 74.347,74 nel 2017. In sede di riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015 il risultato di amministrazione risultava pari a € 702.868,92 con una parte disponibile di € 563.109,68, (pur non correttamente quantificata per l'assenza di alcuni accantonamenti, vincoli e parte destinata agli investimenti: cfr. paragrafo II della presente deliberazione).

Nel triennio, la composizione del risultato di amministrazione riporta accantonamenti per il FCDE, mentre continuano a non essere accantonati il fondo

passività potenziali, contenzioso/rischi e il fondo indennità fine mandato del Sindaco. Nell'esercizio 2015 sono inoltre assenti somme vincolate e destinate agli investimenti; nel 2016 la parte vincolata non risulta coerente con i fondi vincolati che l'Ente dichiara essere presenti in cassa (come rammenta la deliberazione n. 31/2015 della Sezione delle Autonomie, *"E' di tutta evidenza l'importanza di una corretta ricostruzione delle risorse vincolate, in quanto incide sul risultato d'amministrazione, e, quindi, sulla veritiera rappresentazione di un effettivo avanzo, o, al contrario, di un disavanzo al quale deve essere data idonea copertura. E, infatti, è opportuno, rammentare che l'art. 187, comma 1 TUEL, precisa che "...omissis ... Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*). Si evidenzia che gli importi iscritti nei prospetti del risultato presunto, in sede di bilancio di previsione, e del risultato d'amministrazione definitivo, in sede di rendiconto, devono essere analiticamente dimostrati nella *"nota integrativa"* allegata ai due documenti contabili (v. all. 4-1 al d.lgs. n. 118/2011, *Principio applicato della programmazione, punto 9.11"*).

Venendo all'esame del FCDE, si rammenta che esso costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SS.RR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell'Ente attraverso un accumulo prudenziale di risorse.

Con nota prot. n. 2647/2019, si chiedeva all'Ente di trasmettere il prospetto contenente la composizione del FCDE per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, nonché di specificare il criterio di calcolo utilizzato, le poste prese in esame per effettuare le stime del caso, e le (eventuali) percentuali di abbattimento applicate.

Il Comune si è limitato ad allegare i prospetti di calcolo dei precitati fondi. L'accantonamento a titolo di FCDE passa da € 139.759,26 all'01.01.2015, ad € 247.118,31 al 31.12.2015, ad € 265.323,39 al 31.12.2016 ad € 276.944,04 al 31.12.2017.

Dai prospetti di calcolo del FCDE (triennio 2015/2017), emerge che lo stesso è stato quantificato considerando le risorse RSU, servizio idrico integrato e proventi concessioni impianti sportivi, escludendo dalla base di calcolo la risorsa ICI/IMU, nonostante tale risorsa risulti accertata e non interamente riscossa a titolo di *"recupero evasione tributaria"* (cfr. tabella 10 allegata alla nota dell'Ente prot. n. 3063/2019).

Non solo, la massa residuale afferente alle entrate proprie (titolo I e III), nel corso del triennio 2015/2017 presenta un andamento incrementale, evidenziando un peggioramento delle riscossioni. Seguono tabelle



RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE ALL'01/01				
	Residui conservati al 1/1/2015	Residui conservati al 1/1/2016	Residui conservati al 1/1/2017	Residui conservati al 1/1/2018
	(a)	(b)	(c)	(d)
TITOLO I	252.767,52	126.386,32	276.675,75	333.768,01
TITOLO III	285.588,59	301.705,63	246.960,67	279.057,75
TOTALE	538.356,11	428.091,95	523.636,42	612.825,76

Ferma restando la discrezionalità del Comune nell'individuare le voci che vengono utilizzate per il calcolo del FCDE *“l'ente locale non è «libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità», ma deve motivare la relativa scelta (requisito condiviso nella citata risposta) facendo riferimento alla natura dell'entrata (presupposto principe), al relativo importo (potendo, in alcuni casi, non essere quantitativamente significative) e, soprattutto, all'andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni”* (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 153/2018/PRSP). Nel caso di specie, la stima del fondo non appare coerente né con la mancata considerazione, quale base di calcolo, di voci residuali a scarsa riscossione, né con l'andamento dello stock di residui attivi.

Osservazioni conclusive: La parte disponibile del risultato di amministrazione degli esercizi 2015/2017 non risulta correttamente quantificata per l'assenza di alcuni accantonamenti, vincoli e parte destinata per come sopra evidenziate. Quindi in sede di misure correttive l'Ente dovrà motivare:

- l'assenza di accantonamenti per passività potenziali in tutto il periodo esaminato in presenza di contenzioso in essere (cfr. delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio 31/2015 e 19/2017).
- l'assenza di indennità fine mandato del Sindaco;
- l'assenza di somme nella parte vincolata/destinata agli investimenti all'01/01/2015 e al 31/12/2015.

Inoltre, il Comune dovrà effettuare una rivalutazione del proprio FCDE, giustificando le scelte compiute in relazione alle entrate alla base del calcolo del saldo,

tenuto conto dei flussi di riscossione di alcune voci (come il "recupero evasione tributaria").

Occorre, infine, che il Comune - che non ha mai chiuso l'esercizio in disavanzo - provveda a rivedere in senso congruo accantonamenti e vincoli, eventualmente rivedendone le stime in sede di rendiconto 2019. A tal fine, si chiede che l'Organo di Revisione attesti la correttezza dei dati contabili relativi alla quantificazione della "parte vincolata" e la congruità dei fondi accantonati.

VI. ESIGUITÀ E LENTEZZA DEI FLUSSI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.

La seguente tabella - elaborata in base ai dati trasmessi dall'Ente - mostra l'andamento delle entrate e dei pagamenti in conto competenza del Comune nel periodo 2015-2017:

Entrate di competenza 2015-2017									
	2015			2016			2017		
	accertamenti	risc.	% risc.	accertamenti	risc.	% risc.	accertamenti	risc.	% risc.
titolo I	487.949,51	390.720,27	80%	530.140,11	249.997,72	47%	1.159.494,25	792.302,59	68%
titolo II	1.483.046,65	1.001.789,06	68%	1.551.461,46	1.001.730,21	65%	1.021.837,97	468.026,86	46%
titolo III	448.915,59	150.486,73	34%	579.910,87	227.787,39	39%	515.273,92	125.955,45	24%
totale parte corrente		1.542.996,06			1.479.515,32			1.386.284,90	
titolo IV	2.299.751,81	237.306,37	10%	1.194.046,43	69.672,69	6%	2.715.972,71	8.652,94	0%
titolo V	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
titolo VI	736.146,93	257.523,20	35%	521.203,82	289.820,88	56%	172.680,95	30.887,38	18%
totale parte capitale		494.829,57			359.493,57			39.540,32	
Spese di competenza 2015-2017									
	impegni	pagamenti	% pag.	impegni	pagamenti	% pag.	impegni	pagamenti	% pag.
titolo I	1.684.192,73	1.313.805,17	78%	2.058.146,28	1.447.324,55	70%	2.057.595,52	1.357.551,13	66%
titolo II	2.692.124,83	449.190,79	17%	2.112.868,04	593.352,44	28%	3.092.706,13	136.948,71	4%

Come si nota, in termini di cassa il Comune ha fronteggiato i pagamenti in modo coerente con l'andamento delle riscossioni. Tuttavia, gli incassi non sono adeguati. Infatti, il titolo I delle entrate passa da riscossioni pari all'80% dell'accertato nel 2015 a incassi pari al 47% e al 68%, rispettivamente, nel 2016 e nel 2017; il titolo II - i cui incassi dovrebbero essere prossimi al 100%, riguardando trasferimenti da altri enti - presenta percentuali di realizzo inferiori al 70% nel 2015 e nel 2016, e addirittura del 46% nel 2017. Infine, il titolo III presenta incassi molto esigui, in media intorno al 30% nel triennio. Anche il titolo IV presenta incassi molto modesti e quasi inconsistenti (10% dell'accertato nel 2015; 6% nel 2016; € 8.652,94 nel 2017).

Come si diceva, i pagamenti risentono della esiguità dei flussi di riscossione: le spese correnti, nel triennio, soddisfano mediamente il 70% degli impegni assunti; le

spese in conto capitale soddisfano percentuali di impegno molto ridotte (17% nel 2015, 28% nel 2016, 4% nel 2017).

Con riferimento all'analisi della gestione dei residui di cui al punto 8 della nota istruttoria, il Comune ha esposto i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti dei residui di parte corrente per il triennio 2015/2017.

Quanto all'andamento delle riscossioni dei residui attivi relativi alle entrate proprie (Titolo I e III), con particolare riguardo alle risorse IMU, e TARI proventi acquedotto, il Comune ha certificato i seguenti dati:

Residui attivi correnti propri 2015						
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	minori residui	% riscosso/accertato	% minori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	144.374,06	87.548,91	144.374,06	1.522,32	60,64	1,05
di cui						
IMU	60.400,57	37.747,93	60.400,57	0,00	62,50	0,00
TARI	46.856,82	30.910,55	46.856,82	0,00	65,97	0,00
TITOLO III	285.588,59	123.631,91	285.588,59	476,34	43,29	0,17
di cui						
Proventi acquedotto	138.969,52	73.861,01	138.969,52	0,00	53,15	0,00
Residui attivi correnti propri 2016						
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	minori residui	% riscosso/accertato	% minori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	126.184,32	57.452,45	126.168,32		45,54	0,00
di cui						
IMU	26.652,65	14.296,48	26.652,65		53,64	0,00
TARI	68.430,63	30.078,32	68.430,63		43,95	0,00
TITOLO III	301.026,30	197.451,92	301.026,30		65,59	0,00
di cui						
Proventi acquedotto	137.874,19	123.401,08	137.874,19	0,00	89,50	0,00
Residui attivi correnti propri 2017						
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	minori residui	% riscosso/accertato	% minori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	276.675,75	53.018,98	276.675,75	17.739,71	19,16	6,41
di cui						
IMU	116.926,39	22.200,86	116.926,39		18,99	0,00
TARI	95.186,96	21.630,62	95.186,96		22,72	0,00
TITOLO III	246.960,67	111.137,61	246.960,67	20.038,13	45,00	0,00
di cui						
Proventi acquedotto	87.227,16	60.945,08	87.227,16		69,87	0,00

Sulla base dei dati certificati dal Comune per le singole risorse, la Sezione osserva che le riscossioni in conto residui delle entrate per smaltimento rifiuti, subiscono un progressivo decremento nel corso del triennio 2015/2017. Difatti, la percentuale di riscossione in conto residui della risorsa TARI passa dal 66% del 2015,

al 44% circa nel 2016 e al 23% circa nel 2017. Il decremento delle riscossioni in conto residui si manifesta più marcatamente sulle entrate del titolo I. Infatti, la riscossione per quest'ultimo titolo di entrata, passa dal 61% circa del 2015 al 19% circa nel 2017.

Allo stesso modo, dalla rielaborazione dell'andamento dei residui passivi di natura corrente, emerge quanto segue:

Residui passivi correnti 2015						
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	minori residui	% Pagato/impegnato	% minori residui/residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	391.670,45	170.756,37	391.670,45	69.135,85	43,60	17,65
di cui						
Servizio RSU	38.831,05	25.562,70	38.831,05	2.974,11	65,83	7,66
Servizio Idrico	21.529,89	12.422,82	21.529,89	2.235,00	57,70	10,38

Residui passivi correnti 2016						
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	minori residui	% Pagato/impegnato	% minori residui/residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	295.135,18	226.010,11	295.135,18	0,07	76,58	0,00
di cui						
Servizio RSU	60.188,91	29.873,90	40.188,91	0,00	74,33	0,00
Servizio Idrico	18.089,98	15.564,53	18.089,98	0,00	86,04	0,00

Residui passivi correnti 2017						
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	minori residui	% Pagato/impegnato	% minori residui/residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	312.540,28	173.819,53	312.540,28	23.908,23	55,62	7,65
di cui						
Servizio RSU	45.717,07	33.490,78	45.717,07	0,00	73,26	0,00
Servizio Idrico	21.092,82	15.058,45	21.092,82	0	71,39	0,00

Da quanto esposto, si evidenzia un ritardo nei pagamenti delle spese di funzionamento nell'esercizio 2017. Infatti, la percentuale di pagamento in conto residui del Titolo I, passa dal 44% circa del 2015, al 77% circa nel 2016 e al 56% nel 2017, nonostante la presenza di un fondo cassa libero dichiarato dall'Ente.

Dall'analisi (confronto) delle precedenti tabelle circa le riscossioni e i pagamenti correnti in conto residui, emerge che i debiti in capo all'Ente per i servizi indispensabili, quali RSU e fornitura idropotabile, sono di importo inferiore rispetto ai correlati crediti.

Infatti, i residui attivi della risorsa TARI conservati all'01.01 risultano di € 46.856,82 nel 2015, a € 68.430,63 nel 2016 ed a € 95.186,96 nel 2017 mentre gli omologhi

residui passivi, sono rispettivamente di € 38.831,05 (2015), di € 40.188,91 nel 2016 e di € 45.717,07 nel 2017.

Analogamente dicasi per i crediti del servizio idropotabile (€ 138.969,52 [es. 2015]; € 137.874,19 [es. 2016]; ed € 87.227,16 [es. 2017]), rispetto ai residui passivi riferiti allo stesso servizio (€ 21.529,89 nel 2015; € 18.089,98 nel 2016; € 21.092,82 nel 2017).

Questo fenomeno può evidenziare differenti anomalie: la presenza di residui attivi, rispetto agli omologhi residui passivi, potrebbe evidenziare una sovrastima degli accertamenti, ovvero una sottostima della spesa e/o il pagamento di quest'ultima con risorse ultronee o vincolate non correttamente segnalate. È pertanto necessario che, sul punto, vengano dati adeguati chiarimenti.

Infine, facendo riferimento al recupero dell'evasione tributaria (punto 10 della risposta istruttoria), l'Ente ha certificato accertamenti di competenza per l'attività di recupero evasione per come esposti nella tabella che segue:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA					
2015					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2015
Recupero evasione ICI/IMU	11.100,00	11.100,00	5.374,43	-	-
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI		-	-	-	-
Recupero evasione altri tributi				-	-
TOTALE	11.100,00	11.100,00	5.374,43	-	-

2016					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2016
Recupero evasione ICI/IMU	29.683,27	29.683,27			
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI					
Recupero evasione altri tributi					
TOTALE	29.683,27	29.683,27	-	-	-

2017					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2017
Recupero evasione ICI/IMU	11.100,00	11.100,00	-		
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI					
Recupero evasione altri tributi					

Fonte: tabella 10 allegata alla nota prot. n. 3063/2017 e banca dati BDAP

Dai dati esposti nella tabella che precede si osserva che l'Ente nel triennio 2015/2017 ha accertato entrate da "recupero evasione tributarie per ICI/IMU" per un totale di € 51.883,27, che si sono concretizzati in termini di riscossioni appena per

l'importo di € 6.203,51 (12% circa). Peraltro, le risorse non riscosse non risultano garantite da alcun accantonamento a FCDE, come già rilevato in precedenza.

Osservazioni conclusive. Alla luce di tutto quanto sopra, la Sezione osserva la scarsa capacità di riscossione dell'Ente, sia in conto competenza sia in conto residui.

Emerge, inoltre, che l'equilibrio di parte corrente viene raggiunto mediante l'apporto di entrate di carattere non ripetitivo (recupero evasione tributaria ICI/IMU), che non si concretizzano in termini di cassa e non risultano garantite da alcun accantonamento a FCDE.

È pertanto necessario che il Comune – fermo restando quanto già in precedenza indicato per il FCDE – provveda ad efficientare il sistema di riscossione in essere. A tal fine dovrà essere trasmesso alla Sezione, entro 60 giorni dalla presente delibera, un programma di ottimizzazione delle riscossioni; parallelamente, i responsabili di settore/dirigenti dovranno essere sollecitati ad avviare le necessarie azioni di recupero dei crediti e a curare gli atti interruttivi della prescrizione, nonché ad incrementare l'attività di recupero evasione tributaria.

VII. GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DI ENTRATA.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del triennio 2015-2017 (punto n. 11 della nota istruttoria).

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di

riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)¹, nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro. Dall'esame del prospetto compilato dall'Ente in sede di risposta istruttoria, unitamente ai dati pubblicati sulla banca dati Finanza Locale e BDAP, emergono alcune criticità con riguardo all'entrate e spese per investimenti; si riporta, pertanto, una tabella esplicativa di tali anomalie:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE DELLA COMPETENZA									
Esercizio	Titolo	previsione definitiva competenza	accertamenti c/competenza	% attendibilità delle previsioni	incassi c/competenza	% riscossione c/comp.	Maggiori o minori entrate		% maggiore/minore entrate
		a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)		g = (f/a)
2015	IV	566.829,88	340.259,39	60	116.589,24	34	- 226.570,49		- 40
2016	IV	322.394,50	36.583,71	11	25.983,71	56	- 285.810,79		- 89
2017	IV	1.976.952,68	716.874,94	36	8.352,94	1	- 1.260.077,74		- 64
SPESA IN CONTO CAPITALE - GESTIONE DELLA COMPETENZA									
Esercizio	Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio	di cui	% economia di bilancio
		a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)		g = (f/a)
2015	II	1.871.196,15	1.419.383,12	76	168.978,19	17	-451.813,03		- 24
							260.356,02	FPV	
							- 191.457,01	economia competenza	
2016	II	708.314,49	154.754,11	22	89.591,77	28	- 553.560,38		-78
							77.895,36	FPV	
							-475.665,02	economia competenza	
2017	II	2.074.848,04	84.428,90	4	17.097,09	4	-1.990.419,14		- 96
							716.713,28	FPV	
							-1.273.705,86	economia competenza	

Dalle tabelle che precedono, per la gestione della competenza del triennio 2015/2017, emerge che in parte entrata (titolo IV) la attendibilità delle previsioni è del 60% nel 2015, dell'11% nel 2016 e del 36% nel 2017. In parte spesa (titolo II), l'attendibilità è del 76% nel 2015 e, negli esercizi 2016 e 2017, soltanto del 22% e del 4%.

Osservazioni conclusive: la Sezione osserva che la contabilizzazione ed imputazione in bilancio delle entrate e spese in conto capitale non avviene secondo la

¹ Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".

corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata ed in presenza di atti certi (quali decreti di finanziamento e/o altro documento di trasferimento di somme al Comune); sembra prassi dell'Ente iscrivere in bilancio somme in conto capitale che sistematicamente risultano cancellate al termine di ciascun esercizio del triennio 2015/2017 esaminato. Conseguentemente, la programmazione degli investimenti risulta poco attendibile.

VIII. SITUAZIONE DEBITORIA.

Al punto 9 della nota istruttoria (prot. n. 2647/2019), la Sezione chiedeva all'Ente di riferire in ordine alla propria situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria, con riguardo al conferimento RSU e alla fornitura di acqua potabile, aggiornando i dati alla data della nota istruttoria (10/04/2019).

Sul punto il Comune riferito di non aver alcuna esposizione debitoria verso la Regione Calabria relativa agli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Dai documenti in atti alla Sezione (diversamente da quanto dichiarato dal Comune nella nota 3067/2019, punto 9), risulterebbe che la Regione Calabria vanta crediti verso il Comune di Maropati per:

- RSU € 29.533,15 di cui € 3.488,51 riferito all'annualità 2017 ed € 26.044,64 all'annualità 2018;
- somministrazione idropotabile annualità 1981/2004 per l'importo di € 2.518,72 (giusta nota del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, prot. n. 136141/2019 agli atti della Sezione).

Quanto poi alla richiesta di fornire ragguagli su debiti fuori bilancio eventualmente riconosciuti al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017 e sul loro finanziamento e altre passività (punto 13, lettera a-e della nota istruttoria 2467/2019), l'Ente ha comunicato:

- di aver già provveduto a trasmettere i prospetti relativi ai debiti f.b. riconosciuti nel triennio 2015/2017 mediante applicazione Con Te (esercizio 2017) e a mezzo Pec per gli esercizi 2015/2016, allegando i relativi prospetti sotto la lettera "C";
- che non ha debiti fuori bilancio relativi al triennio 2015/2017;
- che non ha effettuato transazioni a fronte di sentenze esecutive sfavorevoli;

- che in sede di approvazione del rendiconto del 2018 ha provveduto ad accantonare una somma di € 30.000,00 a fondo contenzioso, attesa la presenza di un procedimento pendente di fronte al Tribunale Civile di Palmi (prossima all'udienza di conclusione) per risarcimento danni, per il quale si prevede la percentuale di soccombenza del 33%;

- che non ha accumulato debiti di funzionamento nel triennio 2016/2017.

La Sezione osserva, che diversamente da quanto riportato nell'allegato "C" trasmesso dall'Ente, da dove non risultano debiti fuori bilancio per l'esercizio 2015, dagli atti pubblicati all'albo pretorio on-line, si rileva la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/09/2015 con la quale veniva riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio di € 15.821,32 relativo ad un contenzioso di remota provenienza (2007), giunto a sentenza nell'esercizio 2014.

Un ulteriore debito fuori bilancio di € 17.108,99 è stato riconosciuto dal C.C. con proprio atto deliberativo n. 19/2017, relativo ad una sentenza del Tribunale di Palmi Sez. Civ. n. 446/2016 dell'08/08/2016.

Osservazioni conclusive: La Sezione rileva che il Comune di Maropati (RC) già alla data dell'01.01.2015 era a conoscenza di partite debitorie a proprio carico afferenti a sentenze già esecutive e passività potenziali. Come già detto in precedenza, fin dall'1.1.2015 il Comune doveva perimetrare il proprio contenzioso e disporre un congruo accantonamento a fondo rischi; la mancanza di tali atti è stata già rilevata in precedenza, nel corpo della presente deliberazione, così come *supra* si è detto delle misure correttive che l'Ente è tenuto ad adottare.

Ciò detto, alla luce di quanto osservato in precedenza, occorre che il Comune:

1) stanti le discrasie rilevate in ordine alla sua situazione debitoria verso la Regione Calabria, fornisca ragguagli in merito all'ammontare dei propri debiti e, oltre ad una puntuale quantificazione delle passività in essere, indichi se tali passività trovino copertura finanziaria in residui già presenti in bilancio, ovvero se sono state riconosciute quale debito fuori bilancio e per quale importo; chiaramente, i debiti allo stato non riconosciuti dovranno essere riportati nelle scritture contabili, secondo il disposto degli artt. 193-194 T.U.E.L.;

2) fornisca una esatta perimetrazione dei debiti fuori bilancio, tenuto conto che i documenti rinvenuti nell'albo pretorio sembrano suggerire la presenza di passività non segnalate alla Sezione; a tal riguardo, dovrà essere presentata una relazione, a cura del Responsabile del Settore Legale e controfirmata dal Responsabile Finanziario e dal Sindaco - con assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità di quanto attestato - da cui emerga l'ammontare dei DFB ad oggi in essere (ossia, alla data della presente deliberazione, in corso di riconoscimento; riconosciuti ed in corso di finanziamento; riconosciuti e finanziati), suddivisi per anno di riconoscimento (a partire dal 2015 fino ad oggi) e con indicazione delle somme pagate (di cui dovrà essere fornita quietanza) e di quelle allo stato da pagare.

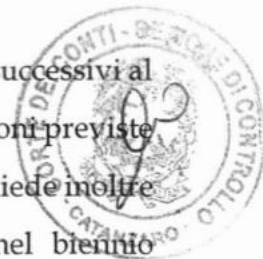
La relazione *de qua* dovrà essere sottoposta alla valutazione del Collegio dei Revisori, affinché esprima un parere di congruità o di non congruità in ordine alla stessa (parere che, unitamente a quanto *supra* richiesto, dovrà essere inviato alla Sezione).

IX. SPESA PER IL PERSONALE

Dalla documentazione in atti (questionario 2015 redatto dall'Organo di revisione), si osserva che il Comune di Maropati (RC) non ha rispettato i criteri di contenimento della spesa di personale per l'esercizio 2015, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n 296/2006 e ss.mm.ii. (contenimento rispetto alla spesa media conseguita nel triennio 2011/2013). Infatti, il limite di spesa preso a riferimento per il previsto contenimento (media 2011/2013) era pari ad € 573.464,66, mentre la spesa sostenuta (certificata) per il personale nel 2015 è stata pari ad €. 649.691,61.

Osservazioni conclusive: Il mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 1 comma 557, della L. n 296/2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione delle medesime sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità (art. 1, co. 557-ter: *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*) e precisamente: "...procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione...". In sede di misure conseguenziali l'Organo di

Revisione dovrà certificare che il Comune di Maropati (RC) negli esercizi successivi al mancato contenimento della spesa di personale ha tenuto conto delle sanzioni previste dal richiamato art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006 e ss.mm.ii.. Si chiede inoltre di comunicare l'ammontare della spesa per il personale sostenuta nel biennio 2016/2017.



P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

le seguenti criticità, rilevanti ex art. 148 bis T.U.E.L.:

- erronea stima del "totale parte disponibile" all'1.1.2015, a causa del mancato accantonamento a titolo di fondo indennità di fine mandato del Sindaco, dell'assenza di accantonamento a titolo di fondo passività potenziali/contenzioso/rischi, in presenza di liti, dell'assenza di somme vincolate ovvero destinate ad investimenti;
- anomalie nella quantificazione del FPV di parte corrente e capitale;
- violazione del punto 10.6 dell'All. 4/2 al DL.g. n. 118/2011 nella quantificazione della giacenza di cassa vincolata;
- non corretta determinazione della giacenza di cassa vincolata al 31.12.2014 e successivi;
- inattendibilità dei risultati di amministrazione di cui ai rendiconti 2015, 2016 e 2017, a motivo della sottostima di accantonamenti e vincoli;
- esiguità e lentezza delle riscossioni delle entrate proprie e delle entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione tributaria;
- inattendibilità delle previsioni di entrata in conto capitale;
- dubbia perimetrazione delle passività fuori bilancio e incerta quantificazione dei debiti verso la Regione Calabria;
- mancato rispetto del limite di spesa di personale di cui ai commi 557 e 557 quater della legge n. 296/2006 per l'esercizio 2015;

INVITA, pertanto,

Il Comune di MAROPATI (RC) ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive idonee a rimuovere le criticità sopra evidenziate e, in particolare, ritiene necessario che l'Ente:

- 1) ridetermini virtualmente il risultato di amministrazione e la sua composizione, all'1.1.2015, con conseguente ricalcolo della parte disponibile, tenendo conto di quanto esposto in motivazione, con riferimento:
 - al mancato accantonamento per fondo contenzioso/passività potenziali, indennità di fine mandato del Sindaco;
 - alla mancata iscrizione di vincoli/parte destinata agli investimenti
- 2) fornisca chiarimenti in ordine alla composizione ed evoluzione, nel triennio, del FPV;
- 3) ridetermini la giacenza di cassa vincolata dall'01.01.2015, provvedendo a ricostituire eventuali vincoli non apposti;
- 4) ridetermini il risultato di amministrazione al 31.12.2015, al 31.12.2016 e al 31.12.2017, appostando congrui accantonamenti per FCDE, per fondo contenzioso e provvedendo ad una corretta quantificazione della "parte vincolata";
- 5) provveda ad efficientare il sistema delle riscossioni delle entrate proprie e da recupero evasione tributaria, secondo le indicazioni più compiutamente riportate in parte motiva;
- 6) provveda, pro futuro, ad una più efficiente pianificazione delle previsioni di bilancio;
- 7) ricostruisca correttamente il perimetro dei debiti fuori bilancio, provvedendo ad effettuare i riconoscimenti di passività ancora non ricondotte a bilancio e ad appostare a rendiconto un congruo accantonamento per le "passività potenziali";
- 8) dimostri al rispetto dell'art. 1 comma 557 ter della legge 296/2006 con riguardo alla spesa del personale;
- 9) effettui ogni eventuale variazione e/o recupero del disavanzo emergente a seguito dei correttivi sopra indicati, secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL. In particolare, nel rendiconto 2019 dovranno essere appostati congrui accantonamenti a FCDE e fondo contenzioso; l'eventuale deficit accumulato in pregresso - stimato "virtualmente", ossia senza necessità di riapprovare i documenti contabili approvati in passato - andrà recuperato a partire dal bilancio preventivo 2020.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di MAROPATI (RC) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di MAROPATI (RC).

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2020

Il Relatore

Stefania Anna Dorigo

Firmato digitalmente da

Stefania Anna Dorigo

CN = Dorigo Stefania Anna

O = Corte Dei

Conti/80218670588

C = IT



Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO PRESTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
12.05.2020 11:17:36
UTC

Depositata in segreteria il 12 maggio 2020

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO

**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta
di n. 31 fogli è conforme all'originale
depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro,

12 MAG 2020

**Direttore della Segreteria
Dr. Elena Russo**